

## **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

(sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 al MTR)

### **ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE**

**S.R.R. ENNA PROVINCIA ATO 6**

## **4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**

La presente relazione, seguendo quanto previsto dalle linee guida sulla relazione di accompagnamento (Appendice 2 – Deliberazione 31/10/2019 n.443/2019/2019/RIF), descrive le modalità e le motivazioni attraverso cui si è proceduto al processo di misurazione e valutazione per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (PEF).

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

### **4.1 Attività di validazione svolta**

L'Ente Territoriale Competente, la **S.R.R. Enna Provincia ATO 6**, ha provveduto a verificare i dati quantitativi e qualitativi contenuti nella relazione di accompagnamento fornita dal gestore, provvedendo al riscontro delle cifre e dei valori indicati per ciascun tipo di servizio, nel rispetto delle disposizioni e alle indicazioni contenute nel nuovo MTR di ARERA.

Ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano Economico Finanziario grezzo e specificatamente:

- La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- Il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

### **4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

L'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, ha lo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Tale applicazione avviene in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza.

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

Il limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è stabilito dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove  $\rho_a$  è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe che si calcola come riportato al comma 4.3 dell'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019.

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

- **rpi<sub>a</sub>** è il tasso di inflazione programmata paria al 1,7%;
- **X<sub>a</sub>** è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ente territorialmente competente;
- **QL<sub>a</sub>** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- **PG<sub>a</sub>** è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

In considerazione del buon livello dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, per il **coefficiente di recupero di produttività X<sub>a</sub>** è stato assegnato un valore pari a **0,1%** per il 2020, il minimo ammissibile.

L'Ente Territoriale Competente, dopo aver valutato le condizioni di servizio e i livelli qualitativi raggiunti, nel corso del triennio 2018-2021 non prevede variazioni di rilievo per il 2021 relativamente ai livelli di qualità (**QL<sub>a</sub>**) e variazioni al perimetro gestionale (**PG<sub>a</sub>**) che assumono, pertanto, valori pari a 0%

Pertanto, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie è stato rispettato essendo il limite

$$(1 + \rho_a) = 1,012 \text{ ed il rapporto } (Ta)/(Ta-1) \text{ pari a } 1,09369$$

### 4.3 Costi operativi incentivanti

Come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/2019/R/RIF, l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori QL<sub>a</sub> e PG<sub>a</sub>, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha la facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costi di natura previsione COITV e COITF nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- Sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- La valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

In linea con le indicazioni espresse al punto precedente, l'Ente Territorialmente competente non individua obiettivi specifici da conseguire in relazione alle componenti **COI<sub>TV,a</sub><sup>EXP</sup>** e **COI<sub>TF,a</sub><sup>EXP</sup>**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

#### 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il PEF 2020 calcolato in base alle regole del MTR, rispetta il limite di crescita illustrato nel paragrafo 4.2.

#### 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

I valori delle componenti a conguaglio RCTV e RCTF, per il Comune di Catenanuova, sono stati valorizzati rispettivamente:

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  $RC_{TV}=0$

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  $RC_{TF}=0$

Per l'individuazione dei fattori di conguaglio indicati all'art. 16 del MTR e riportati nella sottostante tabella, si è tenuto conto di:

- $\gamma_1$  : essendo la percentuale di raccolta differenziata inferiore rispetto agli obiettivi posti dalle normative nazionali e regionali, si è ritenuto di scegliere il valore minimo;
- $\gamma_2$  : nel valutare l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si è ritenuto di scegliere il valore minimo come coefficiente di gradualità;
- $\gamma_3$  : il grado di soddisfazione degli utenti non è stato verificato, pertanto si è ritenuto di scegliere il valore minimo.

Parametri		Range di		Valore
		min	max	
$\gamma_1$	Valutazione raggiungimento obiettivi di raccolta	-0,25	-0,06	<b>-0,25</b>
$\gamma_2$	Valutazione della performance di riutilizzo/riciclo	-0,20	-0,03	<b>-0,20</b>
$\gamma_3$	Grado di soddisfazione degli utenti	-0,05	-0,01	<b>-0,05</b>
$\gamma$	Totale			<b>-0,50</b>
<b>(1+ <math>\gamma_a</math>)</b>	<b>Coefficiente di gradualità</b>			<b>0,50</b>

Per il parametro  $r$ , che rappresenta il numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio (fino a un massimo di 4 anni), si è scelto il valore pari a 1.

I conguagli così determinati vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di gradualità di cui all'art. 16 dell'MTR 443/2019/R/RIF :

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  $(1+\gamma)RC_{TV}/r=0$

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  $(1+\gamma)RC_{TF}/r=0$

#### **4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing***

I fattori di *sharing* previsti all'art. 2 del MTR sono rappresentati da:

- il parametro  $b$ , fattore di *sharing* dei proventi, che può essere scelto nell'intervallo da 0,3 a 0,6;
- il parametro  $b(1+\omega)$ , fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi CONAI, dove  $\omega$  può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4.

Il parametro  $b$  scelto è pari a **0,3**.

Il fattore  $\omega$  scelto è **0,1** e quindi il parametro  $b(1+\omega)$  assume il valore di **0,33**.

#### **4.7 Recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020**

Vengono inoltre indicate le quote relative alle rate di conguaglio residue afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021:

**n. rate di conguaglio: 3**

<b>1° Rata Conguaglio Variabile RC2020</b>	<b>€ -19.889,00</b>
<b>1° Rata Conguaglio Fissa RC2020</b>	<b>€ 9.636,00</b>

Il Presidente della SRR Enna Provincia ATO 6  
*f.to* **Dott. Antonio Licciardo**